

nebbe perciò la Commissione in grado di sapere di quanto la proprietà potrà essere gravata sul suo reddito; in guisa che subito d'ora d'oggi si fissasse un tanto per cento da imporre sopra i censii, canoni, livelli, potremmo facilmente prendere abbaglio, ed eccedere o in uno o in altro senso. Laonde sembrami che la presente disposizione dovrebbe piuttosto riservare per l'epoca dell'applicazione della legge, quando cioè si esserà la quota principale del tributo, in ragione appunto della stima censuaria della Sardegna, per questi motivi io domanderei che si differisse per ora ogni deliberazione in proposito, non avendo noi sin qui i dati sufficienti per fare un equo assegnamento.

**FINNO, commissario regio.** Non escluda l'opportunità della proposta dell'onorevole deputato Cabella. Realmente la misura del tributo prediale dovrebbe essere fin d'ora conosciuta. Per la Sardegna non può essere diversa da quella del rimanente dello Stato. Dunque la Commissione non avrebbe che ad applicare quella stessa proporzione ai canoni ed ai censii. Se poi la Commissione non credesse di aver sin d'ora dati sufficienti, avrebbe ancora un altro mezzo: potrebbe introdurre in quest'articolo una clausola, per cui si riservasse ad una legge ulteriore lo specificare quella proporzione.

Intanto la proposta dell'onorevole deputato Cabella non può essere rifiutata, perchè realmente non è degno del Corpo legislativo lo statuire in modo da lasciar aperta, anzi da aprire la strada a liti fra tutti i proprietari di stabili ed i creditori di canoni e di censii. Per contrario, quando si fissi in modo positivo la proporzione in cui i creditori debbano concorrere, si ha non solo il vantaggio di evitare le liti, ma anche quello di mantenere l'eguaglianza fra tutti i creditori. Questi sono tutti nella stessa condizione, e non sarebbe giusto che un creditore, perchè ha il suo credito ipotecato sopra un fondo di maggior o di minor valore, dovesse riuscire più o meno aggravato dall'imposta, però al fine di non porre la Commissione in imbarazzo, io proporrei una modificazione; la Camera potrebbe cioè prescindere dal decidere fin d'ora la questione e rimandare soltanto l'articolo alla Commissione, la quale si farà carico delle osservazioni che sono state esposte in questa seduta e farà quindi la sua relazione.

**SAPPA, relatore.** Osservo solamente che lo stabilire questa proporzione sarà cosa che esigerà molte indagini, perchè attualmente i catasti non sono fatti con molta perfezione, per cui si possa dire che in terraferma la quota precisa che si paga in una provincia si paghi in un'altra.

Questo sarebbe ottimo se si trattasse di stabilire una quota generale; ma per determinare ora una quota che sia presso a poco conforme a quella che è stabilita in terraferma, necessariamente bisogna su ciò far qualche studio.

Ora tutti questi studi esigeranno un tempo, e perciò ne avverrà che questa legge dovrà essere protratta ad un'epoca lontana; se questa disposizione fosse di grave importanza, allora si potrebbe anche differire la legge; ma differire una legge così necessaria, così desiderata per introdurvi una disposizione che non è d'importanza essenziale, non pare che sia conveniente.

**DE CAMBRA, commissario regio.** Io sarei d'avviso si accettasse la seconda parte alla quale egli accennava, all'uopo cioè di stabilire per legge che quando venga determinato il principale delle imposte, si esamini pure e si definisca in qual proporzione vi debbano concorrere questi canoni e censii, mentre invece io non credo che si possa farlo ora, senza esporci al pericolo di essere in qualche modo ingiusti.

**ANGIUS.** Io propongo che in un'alinea sia formulata la riserva della determinazione della quota da farsi poi per legge, e che si proceda intanto nella discussione di questa legge importantissima per l'isola e per lo Stato, perchè se si interrompe non si verrà mai a fine.

**PALEOCAPA, ministro dei lavori pubblici.** Se si rimanda la legge alla Commissione, mi pare evidente che la medesima non ha possibilità attualmente di determinare questa quota, che non può essere determinata se non quando si conosca quanto divario corra fra l'imposta che si vorrà mettere alla Sardegna ed il suo censimento; comprendo però e riconosco la convenienza di fissare questa quota; ed anzi leggendo la legge lombarda ho fatto riflesso che quella quota era determinata nel quinto perchè si partiva da dati positivi od almeno approssimativi che l'imposta fosse del 20 per cento sulla rendita netta: e ciò è tanto vero che tre anni circa prima di quell'epoca erano state stabilite le imposte prediali uniformi in tutte le provincie venete, di cui si era fatto l'estimo rilevante a 60 milioni di rendita netta, e così l'imposta fissata in 12 milioni di lire si trova equivalente al quinto della rendita, ossia al 20 per cento della medesima. Ecco perchè la legge stabiliva che questa porzione che si riteneva sugli affitti enfiteutici, fosse appunto del 20 per 100. Quando dunque la legge avrà determinato quale è l'imposta che vuol mettere alla Sardegna, e si conoscerà positivamente il riparto di quest'imposta ragguagliata alla rendita netta, allora la legge avrà anche a fissare in modo certo e positivo quel riparto. Dunque io dividerei l'opinione del preopinante, che cioè in un apposito articolo si stabilisse fin d'ora (senza rimandare questo progetto di legge alla Commissione), che sarà per legge fissata la quota che dovranno pagare i proprietari utili a quelli che hanno censii.

**PRESIDENTE.** La proposta del deputato Angius si potrebbe formulare in questi termini:

« Tale porzione verrà determinata colla legge della quale è fatto cenno all'articolo 4. »

**CABELLA.** Mi pare che questa proposta sia anche ammessa dal Ministero.

**PRESIDENTE.** La parola è al deputato Demarchi.

**DEMARCHI.** Io volevo proporre la stessa cosa negli stessi termini a un dipresso, nei quali fu accennata dal signor presidente.

**SAPPA, relatore.** Io dichiaro che la Commissione accetta.

**PRESIDENTE.** Porrò dunque ai voti quest'aggiunta:

« La quota di tale ritenzione verrà determinata colla legge speciale della quale è fatto cenno all'articolo 4. »

(La Camera approva.)

Metto ora ai voti l'intero articolo 6 come venne emendato.

« Pei beni specialmente soggetti a canoni, livelli o censii in dipendenza di atti anteriori all'osservanza del Codice civile nell'isola è riservata al proprietario utile e debitore la ritenzione su ciascuna rata del dovuto canone, livello o censo, della porzione di tributo corrispondente al peso, salvi i diritti derivanti da un patto espresso e preciso in proposito, nell'atto di costituzione.

« La quota di tale ritenzione verrà determinata colla legge speciale della quale è fatto cenno all'articolo 4. »

(La Camera approva.)

« Art. 7. La stima prediale che dovrà servire di base alla valutazione del reddito netto accennata nell'articolo 3 si desumerà per ora da un catasto provvisorio, fatto bensì colle regole d'arte per masse di terreni dietro i lavori planimetrici già esistenti e da speciali consegnamenti delle proprietà